



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

MARIA	ACIERNO	Presidente
ANTONIO	COSTANZO	Consigliere
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere- Rel.
ANNAMARIA	CASADONTE	Consigliere
RITA ELVIRA A. RUSSO		Consigliere

Separazione;
addebito; esame
complessivo delle
prove; violenze
familiari; rilevanza.
Ud. 23/04/2026 CC
CC
R.G.N. 11983/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11983/2025 proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████,
per procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████
██████████ per procura speciale in atti;

-controricorrente-

avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania, n.
1821/2024, pubblicata in data 09/12/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.



RILEVATO CHE

Con ricorso depositato il 2 marzo 2017 [REDACTED] adiva il Tribunale di Catania chiedendo la separazione coniugale con addebito al marito [REDACTED] con l'affidamento esclusivo o, in subordine, condiviso dei figli minori, [REDACTED] e [REDACTED] con assegnazione della casa coniugale e il versamento di un assegno mensile di mantenimento per sé e per i figli non inferiore a Euro 1.500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie.

Con sentenza del 14.7.2023 il Tribunale pronunciava la separazione coniugale, con addebito alla [REDACTED] disponendo l'affidamento condiviso del minore [REDACTED] ad entrambi i genitori, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente (la quale conviveva ivi con il figlio [REDACTED] (maggiorenne), ponendo a carico del [REDACTED] il contributo di mantenimento del figlio [REDACTED] per la somma mensile di euro 300,00 tenuto conto delle aumentate esigenze legate alla crescita del figlio, e revocando l'obbligo a carico del marito di contribuire al mantenimento della moglie, stante l'addebito della separazione.

Con sentenza del 9.1.2024 la Corte territoriale rigettava l'appello della [REDACTED] osservando che: era stata dimostrata l'addebitabilità della separazione all'appellante attraverso prove testimoniali; la moglie non aveva dimostrato l'antiorità della crisi familiare alla relazione extraconiugale; non erano stati dimostrati i fatti di violenza e mobbing lamentati dall'appellante, anche considerando gli sviluppi delle denunce penali presentate, e l'insufficienza della testimonianza *de relato* della madre della appellante.

[REDACTED] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d'appello, affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria.

[REDACTED] resiste con controricorso.



RITENUTO CHE

L'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 143, co. 2 c.c., 151, co. 2 c.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c., per non aver la Corte d'appello correttamente applicato le norme rispettivamente afferenti ai doveri reciproci dei coniugi e all'addebito della separazione, errando nel conferire irrilevanza alle violenze ed ai maltrattamenti patiti dalla ricorrente e nel ritenere preminente, rispetto a questi ultimi, nello statuire sull'addebito, la supposta violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di quest'ultima.

In particolare, la ricorrente assume che le condotte maltrattanti in oggetto avevano trovato riscontro in un bigliettino autografo del figlio ██████ nelle trascrizioni delle registrazioni audio intercorse con il marito (dalle quali emergeva inequivocabilmente la mancata accettazione della fine della relazione da parte di quest'ultimo, e, conseguentemente, la sua pericolosità), considerando altresì che nel giudizio di primo grado, con ordinanza del 19.9.2018, era stato disposto l'ammonimento del ██████ per la sua condotta nei confronti del figlio ██████

Il motivo è fondato.

La ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nel decidere sull'istanza di addebito formulata dal ██████ abbia attribuito rilevanza dirimente alla mancata documentazione della condanna penale del marito separato, senza tener conto delle condotte di maltrattamento perpetrate nei confronti della ricorrente come emerse dagli atti istruttori.

Invero, la censura in esame attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, circa la corretta applicazione dei principi



fissati da questa Corte riguardo alla valutazione delle condotte violente consumate nell'ambito familiare.

Premesso ciò, va anzitutto osservato che, in tema di separazione personale dei coniugi, nell'esame della domanda di addebito la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadro complessivo degli esiti istruttori, alla luce del principio per cui la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di aggressione fisica, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass., n. 1007/2026; n. 433/2016).

Nella specie, la Corte di merito ha esaminato il solo fatto che non era stata fornita la prova degli sviluppi delle denunce penali presentate nei confronti del ██████ e dunque dell'esito del procedimento penale promosso, ritenendo insufficiente la testimonianza *de relato* della madre della ricorrente, senza alcun esame degli altri elementi istruttori acquisiti, quali: il bigliettino del figlio ██████ e le audioregistrazioni delle conversazioni intercorse tra la stessa ██████ e il marito.

La Corte d'appello non ha, pertanto, fondato la decisione sul quadro complessivo degli esiti istruttori, in violazione dei suddetti principi fissati da questa Corte. Al riguardo, in particolare, deve ritenersi che le testimonianze "de relato ex parte actoris" possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione ad altre circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica (Cass., n. 2815/2006; n. 17773/2013).



Inoltre, nel predetto bigliettino del figlio- anteriore alla scoperta dell'adulterio - è riportato: *"Papà ho capito che ti fa più piacere prendermi a botte che abbracciarmi, ti devo dire la verità quando manchi non ce ne accorgiamo mai perché ormai siamo abituati a non vederti, gli scherzi li fai solo fuori casa, invece dentro butti solo grida"*; le citate audioregistrazioni- come trascritte nel ricorso - riguardano intollerabili e non volute avances sessuali poste in essere dal [REDACTED] ai danni della ricorrente, seguite sistematicamente da reazioni rapide ed aggressive in risposta ai legittimi rifiuti della stessa, costringendola ad un regime di vita vessatorio ed umiliante.

Detto ciò, la rilevanza delle citate fonti di prova, il cui esame complessivo ed unitario è stato omesso dalla Corte d'appello, riguarda la questione della valenza da attribuire a questo quadro fattuale di contenuto univoco al fine di verificare con rigore se le violenze allegare sono state effettive al fine di stabilire se hanno determinato come primo fattore causale rilevante, alla creazione e conservazione della condizione d'intollerabilità della vita coniugale.

Ora, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., n. 3925/2018; n. 31351/2022; n. 22294/2024).



In tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni del coniuge, l'onere della prova, ai soli fini della pronuncia di separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità (Cass., n. 19705/2025).

E' stato altresì evidenziato che: resta irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale, indipendentemente dalle ragioni determinanti la prima criticità, in quanto le violenze integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'*affectio coniugalis* (Cass., n.3925/2018; n. 31351/2022); non assume rilievo, di per sé, che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si concluda, eventualmente, con l'assoluzione dell'imputato coniuge (Cass., n. 22294/2024).

Nella specie, per quanto detto, la Corte di merito, nello statuire sull'addebito alla ricorrente, non ha esaminato il quadro complessivo degli elementi istruttori afferenti al contesto di violenze ascritte al controricorrente a danno della moglie così come dalla stessa specificamente allegate.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello per un nuovo esame che si fondi sull'intero quadro probatorio al fine di applicare i chiari e richiamati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il giudice di rinvio statuirà anche in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, in



diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 23 aprile 2026.

La Presidente
Dott.ssa Maria Acierno

